



A. R. D. E .L.

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

*Numero 09/2010
Luglio 2010*

Scadenzario Ottobre 2010

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

- Patto di stabilità interno
- Rendiconto
- Mutui
- Entrate
- Servizi pubblici
- Pubblico impiego
- Lavori pubblici
- Patrimonio pubblico

Patto di stabilità interno

Il monitoraggio e le verifiche

1. Per il triennio 2009-2011 le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono migliorare il saldo finanziario tendenziale di comparto, in termini di competenza mista, determinando l'obiettivo da raggiungere. *(art.77 bis, c. 6 e 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).*

1.1. Il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente è definito con decreto ministeriale. *(art.77 bis, c.14).*

1.1.1. Con decreto del ragioniere generale dello Stato 14 luglio 2010, n. 0060780, sono stati approvati i prospetti relativi alle informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2010/2012.

1.1.2. I prospetti devono essere trasmessi, utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto in G.U.

1.2. La mancata trasmissione nei modi e nei tempi indicati costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

2. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono trasmettere, esclusivamente via web, semestralmente, entro 30 giorni dalla fine del semestre di riferimento, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista. *(art.77 bis, c.14, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).*

2.1. Le informazioni semestrali sono fornite all'ANCI e all'UPI direttamente dal ministero economia e finanze. *(art.77 bis, c.19).*

2.2. In caso di mancata emanazione del D.M. che approva i prospetti contenenti le informazioni semestrali in tempi utili per il rispetto del termine del 30 luglio, nessun dato dovrà essere trasmesso sino all'emanazione del decreto. *(lett. C, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato 30 marzo 2010, n. 15).*

2.3. Per l'anno 2010, con decreto del ragioniere generale dello Stato 14 luglio 2010, n. 0060940, sono stati approvati i modelli e le relative modalità per il monitoraggio semestrale degli adempimenti.

2.3.1. Le risultanze del patto di stabilità per il 1° semestre 2010 devono essere trasmesse esclusivamente tramite applicazione web entro il 31 luglio 2010; qualora il decreto fosse emanato in data successiva al 31 luglio 2010, l'invio del prospetto del monitoraggio del 1° semestre è fissato a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto in G.U.

2.3.2. Per l'invio delle risultanze dell'intero anno 2010, la scadenza è fissata al 31 gennaio 2011.

2.3.3. Tutti i dati sono modificabili entro un mese dalla approvazione del rendiconto dell'anno 2010. *(lett. A.2. all. A).*

3. La certificazione annuale sui risultati conseguiti deve essere trasmessa entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base dei dati di pre-consuntivo. *(art.77 bis, c. 15, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).*

3.1. La certificazione, redatta su modello che dovrà essere approvato con D.M., è sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario.

3.2. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

3.2.1. Qualora l'ente, approvando il rendiconto successivamente al 31 marzo, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione, è tenuto a stampare e inviare nuova certificazione

(ottenuta dopo avere rettificato i dati del monitoraggio secondo semestre attraverso il sistema web) con le stesse modalità – raccomandata A/R (lett. D, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 30 marzo 2010, n. 15).

3.3. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applica solo la sanzione del divieto di assunzione di personale.

4. I comuni che, a partire dall'anno 2010, sono soggetti per la prima volta al patto, devono accreditarsi al sistema web appositamente previsto (www.pattodistabilita.rgs.tesoro.it), richiedendo una utenza (lett. C, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 30 marzo 2010, n. 15).

5. Con decreto ministeriale da emanarsi, saranno stabiliti tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica alla sezione enti locali della Corte dei conti dei dati relativi al patto di stabilità interno. (art. 227, c. 6, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

6. L'elenco delle spese correnti impegnate e delle spese in conto capitale pagate, finanziate da trasferimenti statali, per l'attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, escluse dal patto di stabilità interno, deve essere presentato alla Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo. (art. 77bis, c. 7ter, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

6.1. L'elenco deve contenere, oltre all'indicazione delle spese escluse dal patto, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale, anche le risorse attribuite dallo Stato, per permettere il riscontro tra le spese sostenute e le risorse statali (lett. A.4.1., circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 30 marzo 2010, n. 15).

7. L'organo di revisione, per ciascuno degli anni, verifica il rispetto degli obiettivi annuali e, in caso di mancato raggiungimento, ne dà comunicazione al ministero interno sulla base di un modello e con le modalità che saranno stabilite con D.M.. (art. 1, c. 150, legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel testo modificato dall'art. 1, c. 701, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

7.1. Per la verifica degli obiettivi non è necessaria l'approvazione formale del rendiconto dell'anno di riferimento, in quanto le risultanze possono essere determinate con riferimento alle scritture di bilancio. (lett. B, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 17 febbraio 2006, n. 8).

7.2. Il termine ultimo per la verifica, da parte dell'organo di revisione, è conseguente a quello di approvazione del rendiconto. (lett. B. 1, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 3 febbraio 2004, n. 5).

7.3. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti dell'organo di revisione.

Rendiconto

Parametri di deficitarietà strutturale

1. Il valore dei debiti fuori bilancio da considerare nell'ambito del relativo parametro è quello dei debiti riconosciuti (circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 2 luglio 2010, n. F.L. 14/2010).

Mutui

Tasso d'interesse

1. Sono state determinate le condizioni massime applicabili alle operazioni di mutuo effettuate dal 15 luglio 2010 con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla direzione generale degli istituti di previdenza. *(D.M. 12 luglio 2010, n. 10A08646, in G.U. n. 163 del 15 luglio 2010).*
2. È stato determinato il tasso di riferimento per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2010 applicato ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, relativamente alle operazioni a tasso variabile effettuate ai sensi dei DD.LL. 318/1986, 359/1987, 66/1989 e della legge 67/1988. *(D.M. 9 luglio 2010, in G.U. n. 169 del 22 luglio 2010).*

Entrate

Trasferimenti statali

1. I trasferimenti per l'anno 2010 sono determinati in base alle stesse disposizioni dettate dagli artt. 24 e 27 della legge finanziaria 2002, richiamate all'art.31 della legge finanziaria 2003, all'art.1, c.63, della legge finanziaria 2005, all'art.1, c.153 e 154, della legge finanziaria 2006, all'art.1, c.696, della legge finanziaria 2007, all'art. 2, c. 2, della legge finanziaria 2008, e all'art.2 quater, c.2, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (art. 4, c. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42)
- 1.1. Il contributo ordinario è incrementato in relazione agli eventuali maggiori trasferimenti spettanti agli enti locali sottodotati. *(nota metodologica aggiornata per le spettanze 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale).*
2. Contestualmente all'attribuzione della compartecipazione provinciale 1% all'Irpef, sono ridotti di pari ammontare i trasferimenti statali. *(art.67, c.4, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.25, c.5, lett. a, legge 28 dicembre 2001, n.448; art. 31, c. 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289; art.2, c.18, legge 24 dicembre 2003, n.350; art.1, c.65, legge 30 dicembre 2004, n.311; art.1, c.152, legge 23 dicembre 2005, n.266; art.1, c.697, legge 27 dicembre 2006, n.296).*
- 2.1. La compartecipazione 2010 è calcolata sul gettito netto dell'imposta riferito all'anno 2007. *(nota metodologica aggiornata per le spettanze 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale).*

Trasferimenti statali- Fondo anziani

1. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è confermato il fondo di 45 milioni di euro in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, fermo restando anche l'attribuibilità ai comuni nei quali il rapporto minimo tra popolazione residente ultrasessantacinquenne e popolazione residente, secondo gli ultimi dati ISTAT, è superiore al 25%. *(art. 2, c. 23, lett. a), legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel testo sostituito dall'art. 4, c. 4, D.l. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42)*
- 1.1. Il fondo è assegnato ad incremento del 30% del contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito Irpef.
- 1.1.1. In caso di insufficienza del fondo, il contributo spettante a ciascun comune è ridotto proporzionalmente.
- 1.2. L'assegnazione è operata in base ai dati anagrafici ISTAT aggiornati al 31 dicembre 2008. *(nota metodologica per le spettanze 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale).*
2. La maggiore assegnazione, almeno per il 50%, ha vincolo di destinazione ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. *(art. 1, c. 703, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.*

296; art. 2, c. 23, lett. a), legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel testo sostituito dall'art. 4, c. 4, D.l. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42)

Trasferimenti statali- Fondo minori

1. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è confermato il fondo di 81 milioni di euro in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, fermo restando anche l'attribuibilità ai comuni nei quali il rapporto minimo tra popolazione residente di età inferiore a 5 anni e popolazione residente complessiva, secondo gli ultimi dati ISTAT, è superiore al 4,5%. (art. 2, c. 23, lett. b, legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel testo sostituito dall'art. 4, c. 4, D.l. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42)

1.1. Il fondo è assegnato ad incremento del 30% del contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito Irpef.

1.1.1. In caso di insufficienza del fondo, il contributo spettante a ciascun comune è ridotto proporzionalmente.

1.2. L'assegnazione è operata in base ai dati anagrafici ISTAT aggiornati al 31 dicembre 2008. (nota metodologica aggiornata per le spettanze 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale).

2. La maggiore assegnazione, almeno per il 50%, ha vincolo di destinazione ad interventi di natura sociale. (art. 1, c. 703, lett. b, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 2, c. 23, lett. b, legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel testo sostituito dall'art. 4, c. 4, D.l. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42)

Trasferimenti statali- Fondo ordinario investimenti

1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti e fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, è concesso un ulteriore contributo a favore dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. (art.1, c.703, lett. c, legge 27 dicembre 2006, n.296 circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).

2. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è confermato il fondo di 42 milioni di euro. (art. 2, c. 23, lett. c), legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel testo sostituito dall'art. 4, c. 4, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42)

2.1. Con DM interno, si provvede alla rideterminazione dei contributi spettanti ai singoli comuni aventi diritto.

3. Per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, i contributi sul fondo nazionale ordinario investimenti possono essere utilizzati, ai fini degli equilibri di bilancio, in compensazione della parte capitale di precedenti finanziamenti. (art. 94, c. 11, legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Trasferimenti statali- Compensativo ICI rurale

1. Dall'anno 2007, i trasferimenti statali sul fondo ordinario sono ridotti in misura pari al maggior gettito Ici stimato derivante dall'aggiornamento del catasto terreni, dal riclassamento dei fabbricati rurali, dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 che hanno autonomia funzionale e reddituale e dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B. (art.2, c.39 e 46, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, nel testo sostituito dall'art. 3, c. 1, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).

1.1. La riduzione dei trasferimenti erariali è contenuta nei limiti del maggior gettito previsto in euro 609,4 milioni per l'anno 2007, in euro 783 milioni per l'anno 2008 e in euro 819,42 milioni dall'anno 2009. Non resta più a beneficio dei comuni l'eventuale maggiore quota di gettito aggiuntivo rispetto a quello stimato. (art.2, c.39 e 46, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, nel testo sostituito

dall'art. 3, c. 1, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127; art. 24ter, legge 23 dicembre 2009, n. 191, aggiunto dall'art. 4, c. 4quater, lett. b, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42).

1.1.1. Per l'anno 2009, fatti salvi eventuali conguagli, il ministero dell'interno corrisponde a ciascun comune, a titolo di acconto, un contributo pari all'80% della differenza tra l'importo certificato per l'anno 2007 e la corrispondente riduzione del contributo ordinario operata per il medesimo anno. (art. 2, c. 2, D.L. 23 novembre 2009, n. 168, non convertito in legge e fatto salvo dall'art. 2, c. 251, legge 23 dicembre 2009, n. 191).

1.1.2. In applicazione della norma, è stato disposto il pagamento in acconto. (comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 27 novembre 2009).

1.1.3. Ai fini dell'erogazione del conguaglio, i comuni hanno trasmesso entro il termine perentorio del 31 maggio 2010 (rinviato dal 31 marzo 2010), a pena di decadenza, al ministero dell'interno, apposita nuova certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009. (art. 2, c. 24, legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel testo modificato dall'art. 4, c. 4quater, lett. a, n. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42).

1.1.4. Modalità e termini della certificazione sono stabiliti con decreto del ministero economia e finanze 7 aprile 2010 (in G.U. n. 117 del 21 maggio 2010).

1.1.5. La mancata presentazione della certificazione per l'anno 2010 e per gli anni precedenti comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo 2010. (art. 2, c. 24bis, legge 23 dicembre 2009, n. 191, aggiunto dall'art. 4, c. 4quater, lett. b, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42).

1.2. Per l'anno 2010, il trasferimento statale sul fondo ordinario è ridotto di 179,42 milioni di euro, in relazione al presunto maggiore gettito Ici accertato a tutto l'anno 2009, di cui al precedente punto 1.1.3., rispetto a quello certificato nel 2007 e reso valido anche per il 2008. (nota metodologica aggiornata per le spettanze 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale).

1.2.1. La differenza fra la riduzione 2010 e l'importo certificato relativo all'effettivo maggior gettito Ici 2009, può essere, comunque, prevista in bilancio quale trasferimento statale.

1.2.2. La riduzione del trasferimento statale 2010 sarà adeguata all'importo certificato dal singolo comune, a conclusione della procedura di acquisizione delle certificazioni da parte del ministero dell'interno.

Trasferimento statale – Compensativo ICI abitazione principale

1. La minore imposta accertata dall'anno 2008 dai comuni per effetto dell'esenzione dall'Ici delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, unitamente a quella dell'abrogata ulteriore detrazione introdotta dalla legge finanziaria 2008, è compensata da trasferimento statale. (art.1, c.4, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126).

1.1. Il fondo disponibile ripartito ai comuni per l'anno 2009 è di euro 2.604 milioni, a fronte di 3.360 milioni di euro attestati con la definitiva certificazione di cui al D.M. 1 aprile 2009 quale gettito Ici riscosso per l'anno 2007, venuto meno negli anni successivi.

1.2. A copertura della minore compensazione per l'anno 2008, il fondo è integrato di 156 milioni di euro (art. 2, c. 127, lett. a, legge 23 dicembre 2009, n. 191)

1.3. Per gli anni 2009 e successivi, il fondo è integrato annualmente di 760 milioni di euro (art. 2, c. 127, lett. b, legge 23 dicembre 2009, n. 191)

1.4. Nel fondo viene, quindi, stabilizzata una compensazione pari a 3.364 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, sostanzialmente equivalente ai minori introiti certificati. (nota metodologica aggiornata per le spettanze 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale).

Trasferimenti statali– Compensativo ICI fabbricati ctg. D

1. Dall'anno 2001, i minori introiti relativi all'Ici per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali. (*art.64, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388*).

1.1. L'aumento dei trasferimenti statali interviene se i minori introiti sono superiori a euro 1.549,37 ed allo 0,50% della spesa corrente prevista per ciascun anno.

1.2. Qualora per effetto della determinazione definitiva della rendita catastale dei fabbricati di categoria D dovesse derivare un introito superiore, almeno del 30%, rispetto a quello conseguito prima dell'autodeterminazione, i trasferimenti erariali di parte corrente sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. (*art.64, c.2*).

1.3. La riduzione si attua e permane a decorrere dall'anno successivo a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta definitiva, anche a seguito della definizione dei ricorsi.

1.4. Con decreto Ministero interno 1 luglio 2002, n.197, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'erogazione dei trasferimenti erariali aggiuntivi e per la riduzione nei casi di cui al precedente punto. (*in G.U. n.214 del 12 settembre 2002*).

1.5. Al fine di ottenere il contributo statale, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, devono inviare al Ministero interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita certificazione attestante il minor gettito Ici.

1.6. A decorrere dall'anno 2007, il termine del 30 giugno per l'invio della certificazione è perentorio, a pena di decadenza dell'assegnazione del trasferimento. (*art.1, c.712, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.7. Analoga certificazione, relativa al maggior gettito, deve essere presentata dai comuni per i quali deve procedersi alla riduzione dei trasferimenti.

1.8. Il trasferimento statale assegnato viene rideterminato, per tutti gli anni in riferimento, a seguito della revisione in aumento dei criteri di determinazione della rendita catastale degli opifici e degli immobili costruiti per l'esercizio di attività industriali o commerciali. (*art.1, c.540, legge 30 dicembre 2004, n.311*).

1.9. La certificazione deve essere presentata solo se è avvenuta una variazione rispetto alla precedente, ovvero in caso di perdita accertata e non certificata. (*circolare telegrafica, ministero interno, direzione centrale finanza locale, 23 maggio 2007, n. F.L. 9/2007*).

1.10. I comuni che hanno presentato certificazione e non hanno subito ulteriori perdite non devono presentare ulteriori richieste, in quanto l'importo attribuito consolida nei trasferimenti erariali.

1.11. Il dato delle spettanze 2010, provvisoriamente uguale a quello 2009, è soggetto a variazioni conseguenti a verifiche in atto sulle certificazioni presentate. (*nota metodologica aggiornata spettanze per il 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale*).

Trasferimenti statali– Riduzione costi politica

1. Dall'anno 2008, il fondo ordinario è ridotto di 313 milioni di euro, in misura pari al previsto risparmio di spesa sui costi della politica. (*art.2, c.31, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

1.1. La riduzione non si applica ai comuni e alle province delle Regioni e Province a statuto speciale. (*D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31*).

1.2. Sul fondo ordinario 2008 reintegrato di 100 milioni di euro, è stato disposto il pagamento per il reintegro della riduzione operata nell'anno 2008. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 17 novembre 2009*).

1.2.1. Il reintegro ha consentito la copertura parziale (37%) delle minori spese rispetto alla riduzione del fondo per l'anno 2008.

1.2.2. Dall'anno 2009 la riduzione di 313 milioni di euro è consolidata ed operata senza alcuna disposizione di reintegro parziale. (*nota metodologica per le spettanze 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale*).

2. Dall'anno 2009, il fondo ordinario è ridotto di ulteriori 250 milioni di euro (200 per i comuni, 50 per le province) per effetto della riduzione del 30% delle indennità agli amministratori degli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno precedente e del blocco, fino all'anno 2011, degli adeguamenti ISTAT delle indennità medesime, per tutti gli enti locali. (*art. 61, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

2.1. La riduzione del fondo ordinario è consolidata. (*nota metodologica aggiornata per le spettanze 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale*).

3. Per l'anno 2010, il fondo ordinario è ridotto di un 1 milione di euro, per le province, e di 12 milioni di euro, per i comuni, in proporzione alla popolazione residente (*art. 2, c. 183, legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42*).

3.1. La rideterminazione per ciascun ente è stata operata con D.M. 3 giugno 2010 (*nota metodologica aggiornata per le spettanze 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale*).

4. Per l'anno 2011, il fondo ordinario è ridotto di 5 milioni di euro per le sole province per le quali ha luogo nel 2011 il rinnovo del consiglio e di 86 milioni di euro per i soli comuni per i quali ha luogo nel 2011 il rinnovo del consiglio, in proporzione alla popolazione residente. (*art. 2, c. 183, legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42*)

4.1. La rideterminazione per ciascun ente sarà operata con D.M.

5. Per l'anno 2012, il fondo ordinario è ridotto di 7 milioni di euro per le sole province per le quali ha luogo nel 2012 e per le quali ha avuto luogo nel 2011 il rinnovo del consiglio e di 118 milioni di euro per i soli comuni per i quali ha luogo nel 2012 e per i quali ha avuto luogo nel 2011 il rinnovo del consiglio, in proporzione alla popolazione residente. (*art. 2, c. 183, legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42*)

6. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, il fondo ordinario sarà ridotto dell'ammontare da determinarsi con legge dello Stato nei confronti delle province e dei comuni per i quali il rinnovo dei consigli ha luogo in quegli anni ed a quelli per i quali ha avuto luogo negli anni 2011 e 2012, in proporzione alla popolazione residente. (*art. 2, c. 183, legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42*)

7. La riduzione del fondo ordinario di cui ai precedenti punti 3, 4, 5 e 6 non si applica ai comuni ed alle province delle regioni a statuto speciale e province autonome, che disciplineranno secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. (*art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42*)

Trasferimenti statali- ex comunità montane

1. Dal 1° gennaio 2010, cessano i trasferimenti statali già erogati alle comunità montane (*art. 2, c. 187, legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel testo modificato dall'art. 1, c. 1sexies, D.L. 25 gennaio 2010, n.2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42*)

1.1. Nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, il 30% delle risorse assegnate nel 2009 alle comunità montane è trasferito ai comuni appartenenti alle comunità montane ed è ripartito con D.M. interno da emanare. (*nota metodologica aggiornata per le spettanze 2010, ministero interno, direzione centrale finanza locale*).

Addizionale comunale Irpef

1. Con decreto del direttore centrale finanza locale, 1 luglio 2010, n. 6968, sono stati individuati i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate ai comuni a titolo di rimborso dei minori introiti 2009 e 2010 dell'addizionale Irpef causati dalle disposizioni di cui all'art. 1, c. 10,11,13 e 15, legge 28 dicembre 2007, n. 244, all'art. 2, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e all'art. 6, c. 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1.1. I dati relativi ai trasferimenti compensativi sono stati inseriti nelle spettanze 2010 per "altri contributi generali" (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 6 luglio 2010*).

1.1.1. L'erogazione degli importi spettanti per il trasferimento compensativo 2010 è stata operata il 6 luglio 2010.

1.1.2. All'erogazione degli importi spettanti per il trasferimento compensativo 2009 dovrà ancora provvedersi.

Servizi pubblici

Qualità dei servizi

1. Con direttiva del dipartimento della funzione pubblica 19 dicembre 2006, viene richiamata l'attenzione delle amministrazioni sulla qualità ed il miglioramento continuo delle prestazioni pubbliche, partendo dal ricorso all'autovalutazione. (*in G.U. n.226 del 28 settembre 2007*).

2. Gli enti locali, al fine di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità dei servizi pubblici, sono tenuti, in sede di stipula dei contratti di servizio, a definire una "carta della qualità dei servizi", d'intesa con le associazioni imprenditoriali interessate. (*art.2, c.461, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

3. Con atti di indirizzo e coordinamento si provvederà a stabilire le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità. (*art. 11, c. 2, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, nel testo sostituito dall'art. 28, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*).

3.1. Con delibera della commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, 24 giugno 2009, n. 88/2010, sono state approvate le linee guida per la definizione degli standard di qualità. (*comunicato in G.U. n. 155 del 6 luglio 2010*).

3.1.1. Entro il 31 dicembre 2010, le amministrazioni pubbliche devono adottare gli standard di qualità dei servizi erogati e pubblicarli sul sito istituzionale.

3.1.2. Gli standard definiti sono soggetti a revisione annuale, sulla base del monitoraggio relativo all'andamento dei risultati ottenuti nell'erogazione dei servizi.

3.1.3. Degli standard adottati deve essere data comunicazione alla commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni.

Pubblico impiego

Contrattazione integrativa

1. Con circolare dipartimento funzione pubblica, 13 maggio 2010, n. 7, sono dettati indirizzi applicativi sulle disposizioni in materia di contrattazione integrativa, applicabili a tutti i contratti integrativi sottoscritti successivamente al 15 novembre 2009, indipendentemente dall'anno di riferimento finanziario del fondo. (*in G.U. n. 163 del 15 luglio 2010*).

Lavori pubblici

Attestazione di qualificazione SOA

1. Con determinazione dell' autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 3 giugno 2010, n. 3, sono stabilite le regole del procedimento per il nulla osta al rilascio di nuova attestazione da parte della SOA a seguito di istanza dell' impresa cui sia stata dichiarata decaduta l' attestazione per falsa dichiarazione o cui sia stata negata l' attestazione per gli stessi motivi. *(in G.U. n. 162 del 14 luglio 2010).*

Patrimonio pubblico

Fascicolo immobiliare

1. Con circolare del ministero economia e finanze, 9 luglio 2010, n. 16063, sono state specificate le linee guida generali per un percorso metodologico che consenta di pervenire ad una quanto più completa conoscenza del portafoglio immobiliare, necessario punto di partenza per un adeguato processo di valorizzazione.

1.1. Le linee guida possono costituire un valido riferimento anche per gli enti locali.

Adempimenti e scadenze

1 Ottobre – Venerdì

Diritto di notifica¹

Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 3° trimestre 2010, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al comune. (*D.M. 3 ottobre 2006*).

Parità uomo – donna nel lavoro

- (Termine iniziale) Presentazione al ministero del lavoro e delle politiche sociali di richiesta per l'ammissione al rimborso annuale, totale o parziale, di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro. (*art.7, c.1, legge 10 aprile 1991, n.125*).

Equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi

- Avvio della procedura di intervento sostitutivo da parte del prefetto per l'approvazione del provvedimento di assunzione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio della gestione 2010, qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza oppure dei residui, e di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2010, nel caso di mancata adozione da parte del consiglio e qualora lo statuto dell'ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per l'approvazione in sostituzione del consiglio medesimo. (*art.4, c.1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42*).

5 Ottobre – Martedì

Rendiconto della gestione

- Termine finale per la trasmissione alla sezione autonomie della Corte dei conti, da parte delle comunità montane, del rendiconto 2009. (*art. 227, c. 6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.M. 24 giugno 2004; D.M. 9 maggio 2006; deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 12 aprile 2010, n. 8*).

15 Ottobre – Venerdì

Programma triennale opere pubbliche

Deliberazione della Giunta di approvazione dello schema del programma triennale delle opere pubbliche 2011/2013 e dell'elenco annuale dei lavori 2011. (*art.1, c.2, D.M. 9 giugno 2005*).

16 Ottobre – Sabato

Programma triennale opere pubbliche²

- Pubblicazione all'albo pretorio, con affissione per almeno 60 giorni, dello schema del programma triennale delle opere pubbliche 2011/2013 e dell'elenco annuale dei lavori 2011. (*art.5, c.1, D.M.9 giugno 2005*).

¹ Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale.

² Termine stimato, nel presupposto dell'avvenuta deliberazione in data 15 ottobre.

20 Ottobre – Mercoledì

Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari³

- Deliberazione della Giunta di proposta al Consiglio del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, da allegare allo schema di bilancio di previsione 2011, comprendente i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione. (*art. 58, c. 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

Bilancio di previsione³

- Formulazione, da parte dei vari servizi, delle proposte di risorse e di interventi da iscrivere nello schema del bilancio 2011 e dei programmi e progetti da inserire nei documenti di programmazione 2011-2013, e trasmissione delle proposte al servizio finanziario per le verifiche. (*art.153, c.4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di settembre 2010, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (*D.M. 14 novembre 2006*).

30 Ottobre – Sabato

Diritti di segreteria

- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 3° trimestre dell'anno. (*art.13, c.1, legge 23 dicembre 1993, n.559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare ministero interno 31 luglio 1995, n.35/95*).

Versamento⁴ della quota di spettanza dell'Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario n.300059 intestato all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, presso l'Istituto Bancario San Paolo - sede di Roma (cod. ABI 01025 - cod. CAB 03200 – cod CIN I). (*deliberazione Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n.21*).

Compartecipazione provinciale all'Irpef

- Comunicazione del ministero dell'interno alle province dell'importo previsionale del gettito e del correlato ammontare di riduzione dei trasferimenti per l'anno 2011. (*art. 67, c. 5, legge 23 dicembre 2000, n. 388*).

31 Ottobre – Domenica

Trasferimenti statali

- Erogazione della terza rata, pari ad 1/3 a saldo, dei contributi 2010 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale. (*D.M. 21 febbraio 2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289*).

³ Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2011 entro la scadenza del 31 dicembre 2010.

⁴ Se di importo non inferiore a 25,82 euro.

- Erogazione del 40%, a saldo, del contributo 2010 a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti. (D.M. 21 febbraio 2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

- Attribuzione del contributo erariale per l'anno in corso, sugli appositi fondi a ciò destinati, alle unioni di comuni che esercitano in forma associata servizi comunali, che hanno presentato richiesta e certificazione nei termini. (art.2, c.6, D.M. 1 settembre 2000, n.318, e D.M. 18 luglio 2002, n.1330).

Convenzioni Consip

- Termine entro il quale la Consip s.p.a. deve pubblicare annualmente sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il marketplace nell'anno successivo. (art.24, comma 6 bis, legge 27 dicembre 2002, n.289).

Flussi informativi

- Trasmissione al ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, dei dati dei versamenti Ici, dei versamenti dell'imposta di scopo, dei correlati interessi e sanzioni, eseguiti dai contribuenti nel 2010 fino al 31 luglio, in tutti i casi di riscossione delle imposte con modalità diverse dal versamento unitario o in conto corrente postale se Poste Italiane S.p.a. non provvede alla rendicontazione dei bollettini. (D.M. 10 dicembre 2008, in G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008).